

ricavata da un esemplar molto antico nell' Archivio delle Monache del Senatore di Pavia, e un Diploma di Berengario II. e di Adalberto Re d'Italia, i quali nel 951. confermarono al mentovato Monistero i diritti e Privilegj suoi e comandarono che niun Giudice o Ministro pubblico *ad causas audiendas, vel Freda exigenda, aut in mansiones ejusdem Monasterii introeundum, vel Paratas faciendas &c. ingredi audeat, vel ea, quæ supra memorata sunt penitus exigere præsumat*. L'altra consiste in un Privilegio originale nell' Archivio de' Canonici di Reggio, a i quali l'Imperadore Ottone I. confermò tutti i Beni e diritti nell' Anno 963. dichiarando, che *nullus ab eis, aut ab eorum hominibus liberis aut servis teloneum, neque ripaticum, aut Donaria, aut publicas redibitiones exquirat, aut Mansionatica in omnibus eorum terminis accipiat &c.* Notissima cosa è ben poi anche, che nelle Carte vecchie de' gl'Imperadori e de' i Re vietato fu a i Conti, e a gli altri Ministri della Repubblica l'esercitare l'autorità loro su gli uomini e su i beni e terre del Clero. Ne addussi anch'io un esempio nella Carta spettante al Monistero antichissimo della Novalesa, comunicatami dal Conte Lodovico Caissori Presidente del Senato di Torino. In essa abbiamo la confermazione delle immunità, concessuta nel 773. a Frodoeno Abbate di quel Monistero dal Re Carlo Magno. Non s'ha però da omettere, che quantunque il più delle volte si esentassero ne' Diplomi le persone Ecclesiastiche e i Lavoratori e Schiavi loro dalla giurisdizione de' Conti, Messì, e Ministri pubblici, nulladimeno i Chierici e Famigli di dipendenza loro non andavano immuni dal giudizio de' Messì del Re, e de' gli stessi Re e Imperadori. Nell'Opera mia presente rapportai tanti documenti attestanti il costume suddetto, che non sembra necessaria altra prova per confermarlo. Ciò non ostante dimostrai che durò per lungo tempo una consuetudine di questa sorta. Il Benvoglianti Sanese, quando vivea mandommi un Diploma di Arrigo VI. Re, Imperadore V. che nel 1191. confermò al Monistero di San Salvatore dell'Isola, e all'Abbate suo Ugo i privilegj, comandando, che *nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Episcopus &c. prænominatam Abbatiam & Monachos &c. cum omnibus suis fidelibus hominibus, servis vel ancillis, præsumat ad Placita trahere, vel distringere, aut judicare, nisi in nostra Imperiali Presentia*. Diversamente non fece Federigo II. Re de' Romani nella Carta esistente nell' Archivio de' Camaldolesi della Vangadizza all' Adige picciolo. In quel suo Diploma già da me pubblicato, esso Re confermò nel 1219. al Monistero di Santa Maria e all'Abbate Giovanni tutti i beni e ragioni sue colla dichiarazione seguente: *Tamen id Abbati & Ecclesiæ & suis Successoribus, & eorum Hominibus indulgemus, ut nulli inde respondere teneantur, Nisi Nobis, aut certo Messo nostro, ad hoc specialiter destinato*. Tempi furono anche, ne' quali i Re e gl'Imperadori riserbano a sè stessi il giudicar delle cause criminali ne' Castelli, tenute e beni delle persone sacre.